

che sia prevista una clausola di salvaguardia, questa sì automatica, a fine anno, per la quale, se si verifica una disparità tra inflazione programmata ed inflazione reale, si recuperi almeno l'inflazione reale. In tal modo i salari, le retribuzioni, gli stipendi non perderebbero alcunché; attenzione, non dico « guadagnerebbero », bensì « non perderebbero » alcunché, il che mi sembra il minimo che si possa pretendere.

In ogni caso, questa politica dei redditi non funziona più; si è trasformata in una politica dei profitti e non dei redditi, in quanto abbiamo un aumento delle tariffe, un aumento dei prezzi, una situazione di disagio non più controllabile neanche statisticamente, una crisi nella crescita dei consumi e nella domanda interna. Abbiamo cioè una situazione economica grave. La situazione italiana è grave — lo abbiamo già evidenziato nel corso del dibattito con il ministro Tremonti — e si inquadra in una situazione economica internazionale altrettanto grave, dalla quale gli Stati Uniti d'America sperano di uscire con la guerra.

Tutto ciò dovrebbe imporre una politica diversa, più pensosa degli interessi, dei bisogni — anche perché sono elementari — delle classi lavoratrici. Ritengo pertanto che i contratti dei metalmeccanici e del pubblico impiego non possano essere rinnovati in base all'inflazione programmata, e che abbiano fatto bene quei sindacati che hanno scelto una libertà di proposta, anche con una piattaforma presentata solo da loro, perché almeno quella risponde ai bisogni effettivi di chi lavora tutti i giorni (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

**(Carenza di risorse per la realizzazione di opere pubbliche — n. 3-01401)**

PRESIDENTE. L'onorevole Abbondanzieri ha facoltà di illustrare l'interrogazione Vigni n. 3-01401 (*vedi l'allegato A — interrogazioni a risposta immediata sezione 7*), di cui è cofirmataria.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, avremmo voluto che fosse pre-

sente a rispondere il ministro dell'economia perché l'argomento è sicuramente importante...

PRESIDENTE. Dovete accontentarvi...

MARISA ABBONDANZIERI. L'interrogazione vuole fare chiarezza, dato che il Governo continua ad annunciare ad ogni latitudine la realizzazione di grandi opere mentre il settore dei lavori pubblici è interessato da una discreta crisi, a cominciare dal fatto che le risorse stanziare nell'anno 2002 sono state sicuramente inferiori a quelle previste per l'anno 2001.

Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato a luglio non ha fornito indicazioni precise sulle risorse. Vedremo che cosa si farà con la legge finanziaria, ma comunque nei prossimi anni è prevista una riduzione degli investimenti per le infrastrutture.

In questo quadro si sono aggiunte le norme contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002, già all'esame della Camera, con il quale verrebbero cancellati i residui di stanziamento, che consistono in assegnazioni di bilancio relative a spese in conto capitale (quindi, *in primis*, alle grandi opere), che potranno essere conservati soltanto per un anno anziché tre, come stabilisce oggi la normativa in vigore. Vorremmo sapere quali iniziative intenda intraprendere il Governo per rispondere a questi due quesiti.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, ho il vantaggio di poter rappresentare l'economia e anche le infrastrutture, perché vi sono interpellanze che riguardano più ministeri. Con riferimento all'interrogazione, posso sottolineare che il Governo sta sviluppando il programma delle infrastrutture secondo un itinerario finalizzato a dare certezze sia a livello di procedure di attuazione sia di risorse disponibili.

Nel rinnovato contesto istituzionale delineato dalla legge n. 433, la legge obiettivo, il Governo è impegnato a reperire in ogni modo le risorse necessarie alla realizzazione delle grandi opere, anche tramite l'individuazione di strumenti (la società Infrastrutture Spa) che agevolino il coinvolgimento finanziario da parte dei privati. Già da ora, comunque (vorrei citare alcune cifre) sono stati stanziati 4,5 miliardi di euro (pari a circa 9 mila miliardi di lire) per il 2002-2004 in base al collegato alla legge obiettivo.

Per quanto concerne più strettamente le risorse pubbliche da destinare alla realizzazione non solo delle opere connesse alla legge obiettivo, ma anche delle opere ordinarie, tali risorse vengono stanziare nel quadro delle compatibilità finanziarie complessive, coerente con la prosecuzione del processo di risanamento della finanza pubblica nel rispetto degli impegni assunti in sede europea. A tale proposito, registriamo con soddisfazione la decisione della Commissione europea di prorogare al 2006 l'esigenza di raggiungere il pareggio di bilancio e insistiamo, peraltro, sulla proposta di non calcolare le spese per investimenti nel novero di quelle che concorrono a formare il deficit di bilancio. Ciò avviene proprio per l'esigenza di tutti i paesi europei di investire in infrastrutture.

In merito poi alle recenti norme introdotte dal decreto-legge n. 194 del 2002, commi 6 e 7, si sottolinea che le modifiche e i tempi di mantenimento in bilancio dei residui di stanziamenti in conto capitale nonché delle somme relative al limite di impegno rispondono all'esigenza di un costante monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici, anche in vista del perseguimento di una maggiore efficienza della spesa pubblica.

Pertanto, nella misura in cui la ricognizione delle somme impegnate fornisca un quadro dell'utilizzo delle risorse disponibili, tanto più diviene perseguibile l'obiettivo di efficienza della spesa tramite una più stretta correlazione delle risorse finanziarie all'effettiva operatività dell'amministrazione di spesa.

In altri termini, molto più terra terra, ma molto più comprensibili, si ritiene che il ridotto termine di impegnabilità degli stanziamenti di bilancio possa parimenti assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Governo anche mediante una sferzata di maggiore operatività per le strutture amministrative che siano indotte ad operare non in tempi biblici ma in tempi ristretti, funzionali e corrispondenti all'esigenza del paese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vigni ha facoltà di replicare.

**FABRIZIO VIGNI.** Signor Presidente, non siamo soddisfatti della risposta del ministro, anzi siamo molto preoccupati. Signor ministro, sa che cosa rimproveriamo prima di tutto al Governo? Gli rimproveriamo di non dire la verità e di continuare a vendere fumo agli italiani. Sull'economia avete fatto la stessa cosa: per mesi e mesi avete detto che tutto va bene, ora siete costretti a cominciare a dire che, invece, le cose vanno male.

Per quanto riguarda le infrastrutture si è ripetuta la stessa storia. Il ministro Lunardi continua a fare promesse ed annunci con riferimento a strade, ferrovie ed acquedotti, ma le opere non partono perché non stanziati i soldi per farle partire.

Un anno fa avete detto agli italiani: si arriva noi e vedrete. E l'abbiamo visto: nel 2002 (sono dati certi) si registra un meno 4,4 per cento delle risorse per le opere pubbliche. Questo è il dato.

Come se non bastasse, Tremonti ha adottato questo provvedimento che bloccherebbe anche lavori già finanziati dai Governi precedenti (ad esempio, tramvie e metropolitane nelle città). Lunardi ha emanato una circolare per fermare gli appalti e poi l'ha ritirata lasciando nell'incertezza e nella confusione tutto il settore. Questa è la situazione e lei non ci ha dato risposte precise.

Dunque, ripropongo le domande. Il Governo vuole modificare o no il decreto-legge che bloccherebbe gli appalti? Mi sembra di aver capito di no. Noi vogliamo

modificarlo perché creerebbe un danno serio al settore. Quante risorse stanzierete nella prossima finanziaria? Noi proponiamo realisticamente di aumentarle almeno del 10 per cento per realizzare quelle opere davvero utili, non solo quelle che voi chiamate grandi. Ancora, prorogherete le agevolazioni fiscali per ristrutturare le abitazioni o metterete fine a questa positiva esperienza? Noi proponiamo di confermarle perché hanno aiutato milioni di famiglie a rifarsi la casa.

Per concludere, signor ministro, visto che oggi rappresenta l'intero Governo, ci dia retta: cominciate a dire la verità alle imprese che avete deluso, agli italiani che avete illuso e cominciate a rivedere il programma delle opere per realizzare quelle davvero utili al paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate - n. 3-01363)**

PRESIDENTE. L'onorevole Polledri ha facoltà di illustrare l'interrogazione Cè n. 3-01363 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 8*), di cui è cofirmatario.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, di chi si deve occupare un buon padre di famiglia? Dei figli più deboli. Così un buon amministratore deve occuparsi dei più poveri e, per estensione, delle aree più svantaggiate. Sappiamo che queste aree svantaggiate, dove non vi sono imprese, negozi, dove vi è disoccupazione, dove nessuno investe, sono maggiormente al sud. Dunque, nel sud noi dobbiamo intervenire. Tuttavia, ve ne sono anche alcune, e ce lo certifica l'Europa, al centro-nord. Sono poche, per fortuna: nella mia regione, l'Emilia-Romagna, vi sono solo 15 paesi in cui si può parlare di un reale svantaggio economico.

Ebbene, nell'agosto scorso il Parlamento con il cosiddetto provvedimento *omnibus* ha riconosciuto la necessità di dare un segnale concreto per lo sviluppo

di queste aree: per il sud sono state previste detrazioni del 60 per cento; per questi pochi comuni del centro-nord sono state previste detrazioni del 15 per cento. Il Parlamento ha votato ma, dopo pochi giorni, apriti cielo: levata di scudi del sindacato, levata di scudi del centrosinistra e successivamente il voto è stato direttamente vanificato da una circolare ministeriale.

Dunque, la domanda che rivolgiamo al Governo è cosa intenda fare per non discriminare le aree svantaggiate del centro-nord.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il testo dell'articolo 8 della legge citata prevedeva che le agevolazioni in discussione venissero riconosciute alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato. L'esecuzione di dette misure di sostegno rientranti nel regime comunitario di aiuti di Stato è stata resa possibile solo dopo che la Commissione europea, come previsto dall'articolo 88 del Trattato, ha dato espressa autorizzazione.

Il Parlamento in sede di conversione ha esteso il beneficio a tutte le aree comprese nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. La Comunità europea aveva già autorizzato i benefici contenuti nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri ma, essendo stata ampliata dal Parlamento quest'area, la Commissione è stata nuovamente investita per autorizzare l'allargamento di questi benefici. Ciò non è ancora avvenuto per i benefici più larghi introdotti dalla modifica del Parlamento. Di conseguenza, la circolare in discussione, tesa a fornire elementi interpretativi onde consentire l'applicazione in concreto della normativa fiscale, ha coerentemente disciplinato soltanto il regime delle agevolazioni già au-

torizzato dalla Commissione europea non potendo fornire istruzioni riguardo ad una disciplina alla quale, secondo la normativa comunitaria, lo Stato membro non può dare attuazione in attesa che il predetto organo comunitario porti a termine la procedura di approvazione.

In conclusione, non si possono non ricordare agli onorevoli interroganti, nel caso si fosse percorsa una strada diversa, le possibili conseguenze, sia per le imprese sia per lo Stato, nel caso in cui gli aiuti richiesti non venissero autorizzati dalla Commissione europea. In tal caso infatti le imprese beneficiarie del regime agevolativo, dopo aver usufruito del credito di imposta per i nuovi investimenti effettuati, sarebbero costrette a restituire quanto ricevuto, con inevitabili ripercussioni negative sia per l'attività gestionale delle stesse imprese, sia per lo Stato, che sarebbe tenuto a dare corso alle dovute iniziative per effettuare il recupero delle somme.

Non vi è pertanto alcuna volontà politica di non dare piena attuazione a quanto il Parlamento ha deciso, bensì siamo soltanto in attesa che la Commissione europea dia il via.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Polledri ha facoltà di replicare.

**MASSIMO POLLEDRI.** Ringrazio il ministro per la sua risposta. Di fatto però per quest'anno il centro-nord non ha visto una lira. Esprimo pertanto in tal senso un invito ed una richiesta come uomo del nord, ricordando che esiste oggi un forte vincolo di solidarietà e di generosità tra le nostre persone, così come esiste altresì un forte vincolo di solidarietà e di generosità tra il nord ed il sud; lo sanno bene i cittadini lombardi che pagano due volte e mezzo la tasse rispetto ad un cittadino campano. Tuttavia questo rapporto di solidarietà non deve farci dimenticare che un povero è tale sia che si trovi al sud, sia che si trovi al centro o che si trovi al nord; allo stesso modo un disoccupato fa fatica a guardare negli occhi alla sera i suoi figli, a prescindere dal fatto che si trovi al sud,

al centro o al nord. Esprimo una preoccupazione per questo precedente anche come cittadino italiano. Mi chiedo allora se le leggi del Parlamento italiano devono essere sotto tutela dell'Europa. Chi comanda quindi in Italia: il libero Parlamento o l'Europa?

Un'ulteriore preoccupazione che vorrei sottoporle, onorevole ministro, è in qualità di parlamentare. Se infatti, una volta approvate le leggi — e ricordiamo peraltro che su questa legge il Governo ha posto la fiducia (questo Parlamento ha infatti votato la fiducia su un provvedimento di solidarietà riguardante tutta la penisola) —, alla fine del nostro voto dobbiamo riconoscere che basta una circolare di qualche funzionario o di qualche ministero per eliminare la volontà popolare, lei capisce, signor ministro, che questo è un motivo di preoccupazione.

Credo che questo Parlamento sia una piazza dove si discute, ma altresì una piazza di responsabilità, dove alla fine il voto popolare deve essere rispettato. Ritengo quindi opportuno che il Governo debba vigilare per evitare queste tre preoccupazioni che le ho espresso, signor ministro. Mi dichiaro pertanto soddisfatto della sua risposta.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sospendo la seduta che riprenderà alle 16,10.

**La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16,10.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI**

#### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Baccini, Burani Proccaccini, La Malfa, Pistone e Zanettin sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge: S. 1578 – D’iniziativa del senatore Cirami – Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (approvata dal Senato) (3102) e delle abbinare proposte di legge: Mantini; Sgobio ed altri; Boato ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Fanfani ed altri; Cento ed altri; Finocchiaro ed altri; Fanfani ed altri; Carboni ed altri; Fanfani ed altri; Leoni ed altri; Bonito ed altri; Buemi ed altri; Bonito ed altri; Fanfani ed altri; Pistone ed altri; Fanfani (3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147) (ore 16,11).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Sgobio ed altri; Boato ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Fanfani ed altri; Cento ed altri; Finocchiaro ed altri; Fanfani ed altri; Carboni ed altri; Fanfani ed altri; Leoni ed altri; Bonito ed altri; Buemi ed altri; Bonito ed altri; Fanfani ed altri; Pistone ed altri; Fanfani.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicato nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Esame di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva – A.C. 3102)**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1, Boato ed altri n. 2 e Russo Spena ed

altri n. 3 (*vedi l'allegato A – A.C. 3102 sezione 1*), la questione pregiudiziale di merito Boato ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 3102 sezione 2*) e la questione sospensiva Castagnetti ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 3102 sezione 3*), preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 3 settembre scorso.

Si procederà pertanto dapprima all'esame – con un'unica discussione – e alla votazione delle questioni pregiudiziali. Quindi, si passerà alla questione sospensiva.

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.

A norma del comma 3, le questioni pregiudiziali possono essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti.

Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione si procederà a due distinte votazioni, una sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità ed una su quella di merito.

Passeremo quindi alla discussione ed al voto sulla questione sospensiva.

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 3.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, siamo forse ingenui e lo dico all'inizio di questo dibattito che sarà certamente caratterizzato da un confronto aspro ed interessante. Dicevo, siamo ingenui perché credevamo – lo dico seguendo l'esempio classico – che, se vi era un giudice democratico a Berlino, vi potesse essere anche a Roma. Invece, il testo Cirami-Carrara porta scritto, a caratteri scolpiti nella pietra, il suo carattere di priorità e di urgenza, anzi il suo carattere di corsa affannosa per giungere prima della Corte e prima che inizi la parte conclusiva del processo.

Infatti, si vuole legiferare per un processo, per un solo processo, forse per due. A nostro avviso, vi è quindi un uso do-

mestico, un uso proprietario della giustizia. Il sistema parlamentare degrada a vestibolo dell'imperatore Berlusconi, il quale ha un'alta considerazione di sé come di un nuovo Giustiniano o forse di un nuovo Napoleone per il modo in cui mette mano ai codici e ai sistemi giudiziari.

Il garantismo, le garanzie per i cittadini e le cittadine non sono qui oggetto di discussione. La tensione garantista della maggioranza è, in verità, mutilata, monca, unilaterale, anzi si sta adoperando con un insieme di norme, con un disegno unico, non soltanto con la Cirami-Carrara per smantellare l'impianto processuale accusatorio; tale operazione, ad onor del vero — lo dico a titolo personale —, è cominciata già durante la precedente legislatura con pessimi cosiddetti « pacchetti sicurezza » e non solo.

Siamo di fronte ad un tema unificante: la rimozione di ogni controllo di legalità, un fastidio per la cultura stessa della legalità.

Il blocco proprietario deve godere di impunità e di immunità, l'abuso del principe si iscrive in un percorso di progresso, di libertà per sé. Invece, ai poveracci, ai dannati della terra e delle metropoli, ai migranti, vengono riservati i ceppi, in quella mistura feroce che esalta l'ingegner Castelli, improbabile ministro della giustizia, vale a dire l'ossessione securitaria e l'ipertrofia carceraria.

Questo non è un disegno garantista; il suo vero nome è giustizia di classe.

Il garantismo, infatti, non può sopportare la concezione stessa del sospetto né una discrezionalità di valutazione così ampia ed incerta. Il garantismo non è mai un vuoto; è, invece, un pieno di regole, di diritti, di controlli e di percorsi. La maggioranza dice: ma stiamo colmando un vuoto normativo. Falso! La Corte di cassazione si è limitata a dichiarare non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale su una norma vigente. Né poteva fare altro: il vigente articolo 45 del codice di procedura penale non ignora la fattispecie; si limita a defi-

nirla secondo il dettato dell'articolo 25 della Costituzione: il giudice naturale pre-costituito per legge.

La proposta di legge Cirami-Carrara non fa nient'altro che costruire un luogo indefinito di competenze incerte, un campo in cui ogni arbitrarietà è permessa. Si crea un problema di prescrizione serio ed irrisolto dal testo. E con le prescrizioni che continuano a decorrere, decorrono i termini di custodia cautelare. Pensate ai processi di mafia, ai maxiprocessi di mafia. E se è sovrano il principio della garanzia per l'imputato dell'imparzialità del giudice, ci chiediamo come esso si contemperì con le manovre delle parti per provocare — dico: provocare — le incompatibilità ambientali. Va da sé che ciò è possibile per i potenti, per chi ha soldi e potere, per chi controlla i mass media e non certamente per i migranti e per la povera gente. Colleghe e colleghi, vi è chi il legittimo sospetto può provocarlo con accorte manovre mediatiche, ad esempio, rendendo incompatibili i giudici di una determinata sede. Vi è chi può provocare anche il processo infinito, vale a dire nessuna giustizia, reiterando le istanze di remissione, creando la catena delle istanze a scalare.

E, poi, occorrerebbero prudenza normativa e rispetto dell'equilibrio dei poteri. Come sappiamo, infatti, la Corte costituzionale si è già pronunciata sul tema sull'articolo 55 del codice allora vigente, dettando precise condizioni, che oggi il testo Cirami-Carrara abbatte, affinché fosse legittimato lo spostamento dei processi. Comunque, come ben sappiamo, l'identità dell'istituto e la sua strutturazione di garanzia per l'imputato furono oggetto di importanti e profondi studi — ricordo — da parte del ministro Vassalli, da parte dei presidenti Pisapia e Conso, vale a dire da parte di eminenti giuristi che hanno insegnato a noi il garantismo un po' più — devo dire — del collega Carrara, il quale si occupa di altro nella sua vita. Pisapia e Conso si fecero carico delle perplessità avanzate dalla commissione consultiva sulla possibile infedeltà

della delega e giunsero alla conclusione che, invece, la traduzione della delega era esatta.

Quanto al terzo ed ultimo argomento che vorrei portare nel dibattito, la remissione è istituto che ha alle spalle una storia tormentata e a volte orrenda. Per questo, in Commissione e al Senato, come opposizione, vi abbiamo chiesto un accertamento serio e un monitoraggio delle possibili conseguenze dell'istituto sui processi. Vogliamo ricordare soltanto alcune tappe di questa storia? Vogliamo ricordare il processo per la strage del Vajont, trasferito a L'Aquila e finito in prescrizione, o il processo per la strage di piazza Fontana o il processo per le schedature FIAT? Su quest'ultimo caso vorrei soffermarmi un attimo, infine. Non è per veteroperismo che intendo soffermarmi sul processo per le schedature FIAT, a proposito di giustizia di classe. Lo faccio perché vorrei citare testualmente le motivazioni del trasferimento del processo da Torino: qui le parole sono pietre e sugli operai cadono pietre. Le parole precise dicono: il processo va trasferito perché permane uno stato di tensione nell'ambiente sindacale e permangono frequenti agitazioni delle masse operaie. Colleghe e colleghi, capite a quali motivazioni si presta un supposto legittimo sospetto? Non parliamo, poi, della pagina più infelice della nostra storia giudiziaria — forse — degli ultimi decenni: il trasferimento del processo per il delitto Matteotti da Roma a Chieti per occultare i mandanti.

Ebbene, credo che ogni altra osservazione sull'incostituzionalità del testo di legge Cirami-Carrara sia superflua. Se si aprirà un confronto serio sulle osservazioni che abbiamo addotto e sulle altre, che altri colleghi addurranno successivamente, non si potrà che giungere alla conclusione che è bene rimuovere il testo Cirami-Carrara e che è bene che l'intera Assemblea, per serietà, per equilibrio dei poteri e per rispetto della Costituzione, approvi le questioni pregiudiziali che abbiamo presentato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito n. 1.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, sono firmatario di tutte le questioni pregiudiziali che abbiamo sottoposto all'esame di quest'Assemblea, sia quella di costituzionalità, sia quella di merito, nonché, se non verranno prima approvate le altre questioni pregiudiziali, la questione sospensiva che il presidente Castagnetti illustrerà successivamente, se sarà necessario.

Vorrei rivolgermi ai colleghi tutti di quest'aula, ma in particolare ai colleghi della maggioranza di centrodestra perché con questi strumenti che abbiamo depositato — invito i colleghi a leggerli attentamente, se lo ritengono — abbiamo ritenuto di proporre alla maggioranza di centrodestra tre occasioni (questione pregiudiziale di costituzionalità, questione pregiudiziale di merito e, poi, la questione sospensiva) per fermare l'iter di questo provvedimento e per riflettere sulla gravità delle questioni che in esso sono contenute. Abbiamo proposto all'Assemblea queste questioni dopo avere in sede referente, di fronte alle Commissioni congiunte I e II, tentato in ogni modo, sulla base del dibattito, del confronto, della ragionevolezza di proposte emendative esclusivamente di carattere tecnico-giuridico, di espungere dal testo al nostro esame tutte le questioni di incostituzionalità e tutte le questioni di inaccettabilità sotto il profilo del merito che avrebbero potuto dare un volto diverso a questa, pur sempre discutibile, proposta di legge.

Si è detto sui giornali che la maggioranza di centrodestra era interessata a un confronto nel merito; si è detto alla televisione che c'era un interesse a non fare il muro contro muro e si è dichiarato fuori dalle aule del Parlamento che si volevano evitare rigidità, ma noi siamo stati giorni, giorni e giorni, con pacatezza, con ragionevolezza, con motivazione, a cercare di illustrare e proporre i nostri emendamenti che sono stati poi votati, prima di tutto, in linea di principio. Quindi, le questioni

erano emerse del tutto chiaramente, anche se poi le abbiamo votate una per una, per cercare di trovare ascolto e riscontro alle dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento, ad uso e consumo dei *mass media*, in sede referente nelle Commissioni I e II congiunte. Non una sola virgola è stata cambiata: non una sola virgola.

Ci sono stati colleghi di Forza Italia — colleghi rispettabilissimi — che hanno reso dichiarazioni alle agenzie in cui si diceva che sarebbe più opportuno modificare la legge in Commissione in sede referente, perché è la sede propria per un dibattito approfondito, ma poi nessuno di questi colleghi, dopo aver fatto queste dichiarazioni alle agenzie che sono state pubblicate sui giornali, ha presentato un solo emendamento in sede referente e nessuno di questi colleghi ha discusso positivamente, con ipotesi di accoglimento, uno solo degli emendamenti che noi abbiamo presentato.

Sotto il profilo del merito — le questioni di costituzionalità saranno affrontate dal presidente Violante — c'è una serie di problemi di grande rilevanza che dovrebbero indurre a non proseguire l'esame di questo provvedimento. Siamo di fronte a una deroga al principio di irretroattività delle norme processuali relative all'individuazione del giudice competente e di fronte ad una innovazione drastica della disciplina relativa alla conservazione degli atti. Siamo di fronte — e qui c'è l'elemento più rilevante di incostituzionalità, che però non affronto sotto questo profilo — alla decisione di proporre norme che portano ad una automatica sospensione del processo, anche nella fase immediatamente precedente alla sentenza.

Siamo di fronte alle dichiarazioni che il ministro della giustizia ha rilasciato più volte di voler insediare in tempi brevissimi — così come si è già insediata la commissione Nordio per la proposta di un nuovo codice penale, che sta terminando i suoi lavori — una commissione per la redazione di un nuovo codice di procedura penale. Mentre da una parte si ipotizza questa revisione organica del nuovo codice di procedura penale, attraverso la proposta di legge al nostro esame, invece, si ri-

schiano — « rischiano » è un termine eufemistico — di introdurre principi che confliggono apertamente con il vigente codice di procedura penale e che, semmai, dovrebbero essere riesaminati all'interno di una rivisitazione organica e non in questo modo puntuale, emergenziale, mirato soltanto ad incidere su specifiche situazioni processuali.

Vi è un altro aspetto rilevante, non tanto sotto il profilo degli emendamenti, quanto sotto quello dell'istruttoria conoscitiva da parte delle Commissioni e dell'Assemblea. È ovvio che questa normativa avrà un enorme impatto rispetto alle varie situazioni processuali; non vi è dubbio che ciò avverrà, però noi abbiamo chiesto, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, che fosse ascoltato in Commissione il ministro della giustizia. Invece, si è arrivati al punto che la maggioranza ha deciso di non ascoltare in Commissione il proprio ministro in una materia come questa riguardante la giustizia penale. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del regolamento, abbiamo chiesto che il Governo fornisse alla Commissione una relazione tecnica sull'impatto normativo di questa disciplina. La maggioranza della Commissione ha rifiutato di chiedere al Governo la relazione tecnica sull'impatto di questa disciplina, in particolare sotto il profilo della ragionevole durata del processo e per quanto riguarda le ricadute sui processi alla criminalità organizzata.

Abbiamo proposto — come si fa riguardo a tutte le leggi che abbiano inevitabilmente anche un impatto di tipo finanziario — di chiedere un parere alla Commissione bilancio, nell'ambito della quale la Casa delle libertà ha pur sempre la maggioranza. È evidente che, se verrà dilatata oltremodo la disciplina dettata dall'articolo 45 del codice di procedura penale con l'introduzione indeterminata e non tipicizzata del concetto di legittimo sospetto, vi sarà un impatto, anche sotto il profilo economico-finanziario. Lo ripeto, la maggioranza ha votato per rifiutare di chiedere il parere della Commissione bilancio presieduta da un rappresentante del

centrodestra e nell'ambito della quale la Casa delle libertà ha la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per favore. Onorevole Boato, non sto richiamando lei ma l'attenzione dell'Assemblea.

**MARCO BOATO.** Grazie della cortesia, signor Presidente. Si è espunto dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale il riferimento alla gravità delle situazioni locali che era esattamente contenuto, non solo nel codice vigente, ma in quella direttiva n. 17 contenuta nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale del 1987 che viene altrimenti invocata per legittimare l'introduzione del concetto di « legittimo sospetto ». Con una mano si chiede di rispettare più rigorosamente la direttiva n. 17 — sappiamo che questa materia è oggi all'esame della Corte costituzionale — e con l'altra la proposta di legge Cirami modifica gravemente, drasticamente il testo della direttiva così come recepito nell'articolo 45, togliendo qualunque riferimento alla gravità delle situazioni locali che dovrebbero giustificare la rimessione.

Da ultimo — ma non per importanza, signor Presidente, colleghi —, con la proposta di legge Cirami — sto parlando del merito — si è espunta dal vigente articolo 48 la previsione, contenuta nella direttiva n. 17, della facoltà per il giudice *ad quem* — il giudice al quale, eventualmente, sia rinviato il processo per rimessione — di dichiarare se e in quale parte gli atti rimessi conservino efficacia. Quindi, ancora una volta, prima si afferma che il codice vigente non rispetterebbe la legge delega e la direttiva n. 17 del 1987 in essa contenuta e poi, contestualmente, la maggioranza ha votato al Senato — e non ha modificato in Commissione alla Camera — una modifica dell'articolo 48 che espunge il punto esplicitamente previsto dalla direttiva n. 17 della legge delega, manomettendo il rapporto tra la stessa e il vigente codice di procedura penale.

In realtà, vi sono altre due rilevanti questioni che non approfondisco perché mancherebbe il tempo per farlo. In questa

proposta di legge è stata inserita anche un'incongrua disciplina della prescrizione, con riferimento alla sospensione del processo, in costanza del procedimento di rimessione, perché, mentre è definito il termine *a quo* per la sospensione dei termini di prescrizione, nulla è definito in ordine al termine finale della sospensione stessa.

Lo stesso può dirsi riguardo all'incertezza contenuta nell'articolo 47, comma 3, della proposta riguardante la questione della sospensione dei termini di custodia cautelare, giacché gli stessi sembrano destinati a protrarsi non poco, in ipotesi di eventuale accoglimento dell'istanza di remissione e giacché vi possono essere imputati che hanno richiesto la rimessione ed altri che non hanno avanzato nello stesso processo tale richiesta.

Come vedete, non ho invocato questioni di carattere politico-ideologico, non ho fatto aggressioni personalizzate a nessuno, non ho evocato processi in corso, non ho personalizzato le varie questioni, ma ho affrontato esclusivamente tutti i profili dal punto di vista del merito che dovrebbero suggerire all'intelligenza dei membri di questo Parlamento, anche alla maggioranza di centrodestra, di fermarsi in tempo prima che sia troppo tardi (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Violante ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, colleghi, nell'arco delle due settimane, nel corso delle quali abbiamo discusso in Commissione di questo tema, uno dei temi di scontro ha riguardato il fatto se si trattasse di un provvedimento *ad personam* o di un provvedimento volto a garantire complessivamente tutti gli accusati che avessero motivi di sfiducia nei confronti del giudice che li stava giudicando. Vorrei affrontare brevemente la questione pregiudiziale di costituzionalità

da questo punto di vista: se lo scopo fosse quello davvero di dare una garanzia in più, sarebbe di per sé naturalmente apprezzabile, se non osta con altri principi costituzionali. Ma se lo scopo fosse questo, devo rilevare che i mezzi scelti sono imperfetti, che la procedura è stata precipitosa e che gli argomenti sono insufficienti. L'espressione « legittimo sospetto » reintroduce — e lo dico ai colleghi che hanno avuto modo di seguire finora il dibattito — una formula che era già presente nel codice del 1931 e che fu cancellata dopo una discussione abbastanza viva tra la Commissione parlamentare e la commissione governativa perché ritenuta vaga, indeterminata e perché poteva suscitare arbitri.

Pertanto, questa formula fu sostituita da un'altra che fa riferimento alla lesione della libertà di determinazione delle parti del processo, facendo in tal modo riferimento non soltanto al giudice, ma anche, per esempio, ai testimoni, che potrebbero essere intimiditi dalla situazione locale, e ad altre parti. Riportare l'espressione del passato, cancellando quella successiva, crea una situazione ambigua che non garantisce e dà un eccessivo margine discrezionale al magistrato che deve decidere se vi sono o meno motivi per trasferire il processo.

Il secondo mezzo imperfetto è l'effetto sospensivo automatico (ne abbiamo discusso molto): basta presentare l'istanza perché non si possa pronunciare sentenza.

La presentazione dell'istanza, inoltre, come i colleghi hanno colto, è reiterabile all'infinito se motivata ogni volta in modo diverso e non è necessario che sia motivata in modo serio perché basta una motivazione qualsiasi poiché non esiste un vaglio di ammissibilità o di accettabilità dell'istanza stessa. In questo senso, questa richiesta da una funzione di garanzia svolge, alla fine, una funzione puramente dilatoria.

La terza questione è rappresentata dall'incertezza della sorte degli atti. Oggi è il giudice che riceve gli atti, che stabilisce quali valgono e quali non valgono, mentre domani la validità degli atti sarebbe affi-

data al consenso delle parti e, poiché naturalmente chi ha sollevato l'eccezione non lo consentirà, andremo a rifare complessivamente il processo davanti ad un nuovo giudice.

C'è incertezza sui termini di prescrizione, sulla custodia cautelare e sulla copertura. Questa proposta di legge è infatti priva di copertura. Mi dicono che sono cresciute notevolmente le istanze di remissione in quest'ultimo periodo: i colleghi più esperti di me credo lo sappiano. Se dovessimo andare realmente a riaprire i processi e ad effettuarli nuovamente, i costi sarebbero rilevanti. Qui però manca la copertura e i colleghi non hanno voluto che la Commissione bilancio si pronunciasse.

Ferme tutte queste cose, qual è il vero scopo perseguito? Credo che il vero scopo si desuma da altre norme. Per esempio, l'applicabilità ai procedimenti in corso: la Costituzione stabilisce che il giudice debba essere preconstituito, costituito cioè prima del processo. Ora, sulla base di questa legge si cambia... Signor Presidente, c'è il campanello...

**PRESIDENTE.** Onorevole Violante, ho richiamato diverse volte i colleghi....

**LUCIANO VIOLANTE.** Costituire un giudice mentre il processo è in corso e farlo cambiare è una delle più grandi lesioni che il potere politico può arrecare all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; in questo caso ciò avviene. Vi è poi il carattere precipitoso delle procedure. Abbiamo avuto il contingentamento dei tempi in Commissione, non essendo i tempi contingentabili in aula.

Se i colleghi avessero richiesto l'urgenza, avremmo avuto diritto ad una discussione di un mese; non hanno chiesto l'urgenza, si è discusso quindi soltanto per due settimane. Sono temi che già abbiamo già segnalato alla sua attenzione perché evidentemente vi è una torsione dei diritti dell'opposizione.

È stato un collega di Forza Italia, l'onorevole Mancuso, che in Commissione ha dichiarato che il Presidente del Consi-

glio dei ministri è sotto ricatto dell'onorevole Previti e che questo provvedimento sarebbe frutto del ricatto. Non so se sia vero o meno: la cosa che mi ha più preoccupato è rappresentata dal fatto che nessuno ha replicato, nessuno ha difeso il Presidente del Consiglio, nessuno ha criticato l'onorevole Mancuso; non sappiamo se egli abbia torto o ragione. La cosa è particolarmente grave, perché qui abbiamo un nostro deputato che accusa il Presidente del Consiglio di non essere libero e nessuno dei deputati della maggioranza difende il Presidente del Consiglio (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

Voi, onorevoli colleghi, ci avete accusato di voler risolvere i problemi politici con mezzi giudiziari. Questo provvedimento dimostra che la verità è ben diversa: siete voi o, meglio, sono alcuni di voi che intendono risolvere i problemi giudiziari con i mezzi della politica; questo è uno dei più gravi errori che possa compiere chi esercita un potere politico.

La legge che modifica la disciplina del reato di falso in bilancio la conosciamo; che senso avrebbe avuto la legge sulle rogatorie se non fosse intervenuta una certa interpretazione tesa a svuotarla? Che senso ha questa proposta di legge? Che senso ha la vostra incertezza sugli emendamenti?

Sentiamo parlare da tempo di una disponibilità della maggioranza a modificare il testo, ma appena l'onorevole Bertolini o lo stesso presidente della Commissione si sforzano di affermare che il testo può essere modificato, sentiamo altri deputati che affermano che non è possibile perché — è una dichiarazione dell'onorevole Taormina — si finirebbe altrimenti con l'incidere su alcuni procedimenti in corso.

Noi crediamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la giustizia necessiti di riforme, ma siete stati voi ad interrompere il cammino riformatore che aveva intrapreso il centrosinistra, qualche volta e spesso anche con il vostro consenso e il

vostro apporto. Ricordo la legge di revisione sul giusto processo, il giudice unico di primo grado, l'aumento degli stanziamenti, il 40 per cento in sei anni, l'aumento del numero dei magistrati, — mille —, le indagini difensive, la formazione della prova.

Tutto questo processo riformatore che poteva continuare anche con il vostro Governo, essendo diverse di quelle riforme da voi approvate nella scorsa legislatura, si è interrotto per una serie di leggi *ad personam*. Ci sono altri interventi minacciati e mi riferisco al testo presentato dal collega Pittelli, che va in questa stessa direzione.

Qui vi sono molti avvocati: vorrei porre agli avvocati, ma anche a tutti noi che seguiamo tali questioni con spirito democratico, un problema: nel momento in cui si costruiscono strumenti diretti non a difendere l'imputato all'interno del processo, ma anche a difendere l'imputato dal processo, si snatura profondamente la professione dell'avvocato, che da mediatore professionale indipendente diventa un puro strumento legale dell'imputato forte, dentro il processo, per farlo saltare. Questo non è accettabile. È quello che si chiamava processo di rottura, che fa saltare cioè le regole per impedire che la giustizia segua il suo corso. All'interno di questi strumenti, onorevoli colleghi, vi è la profonda degenerazione della professione dell'avvocato. Vi prego di riflettere anche su questo.

La professione buona sarà scacciata e prevarrà l'avvocato *barricadero*, quello che fa politica nelle aule di giustizia, che usa gli strumenti della politica e della giustizia soltanto al fine di bloccare i processi, e questo non giova. Bisogna voltare pagina, bisogna cambiare scelte, bisogna, forse, cambiare anche ministro della giustizia (ma questo lo vedremo in altre occasioni). A questo proposito, vi sono dati, questioni che emergono via via e che ci portano molto lontano dalle misure che sono necessarie e dal clima che è necessario.

Il ministro Castelli — come richiamava ieri il collega Folena — ha detto che le rivolte nelle carceri sarebbero animate

dalla sinistra: non ci sono rivolte in carcere, c'è una protesta civile, sinora, determinata dalle pessime condizioni di vita dei detenuti e colleghi di varie parti della sinistra (ma non solo) hanno fatto visita ai detenuti nelle carceri, esercitando un loro diritto costituzionale, e hanno riportato nelle Commissioni quello che hanno visto. Il DAP (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) ha smentito il ministro della giustizia e oggi il ministro ha detto che, in realtà, la crisi della giustizia è determinata dal fatto che il Governo ha lavorato troppo. Non so cosa significhi, non so cosa voglia dire, ma l'inidoneità di questo ministro a reggere questa questione emerge in tutta la sua delicatezza ed emerge anche l'ossessione che alcuni di voi hanno nei confronti di questi problemi.

L'altro giorno, il Presidente del Consiglio, sotto gli occhi attoniti del dottor Bonaiuti, ha confuso il Consiglio di sicurezza dell'ONU...

PRESIDENTE. Onorevole Violante, non so perché tutti degradino Bonaiuti a dottore, anche stamattina...

LUCIANO VIOLANTE. Professore ?

PRESIDENTE. « Onorevole », ci chiamiamo tutti « onorevoli colleghi »...

LUCIANO VIOLANTE. Non sapevo fosse stato eletto, signor Presidente. È la verità, non pensavo che si fosse candidato. Sotto gli occhi attoniti dell'onorevole Bonaiuti — la cosa non cambia, ma la ringrazio, d'ora in poi lo chiameremo onorevole dottore, se preferisce — il Presidente del Consiglio ha scambiato il Consiglio di sicurezza dell'ONU con il Consiglio superiore della magistratura ed è stato soltanto un benevolo suggerimento dell'onorevole Bonaiuti che gli ha consentito di non concludere l'espressione in questo modo. È opportuno che una classe dirigente si liberi delle sue private ossessioni e affronti con serenità i problemi politici.

Il problema politico di fondo, colleghi, è questo: quali sono i fondamenti di una giustizia penale liberaldemocratica ? Quali

sono i dati attorno ai quali dobbiamo sviluppare un programma di riforma della giustizia penale ? Le questioni, sostanzialmente, sono due. Primo: ci vuole coerenza tra la politica della sicurezza e la politica della giustizia. Non possiamo dire: sul terreno della sicurezza, tutti dentro; sul terreno della giustizia, tutti fuori. La cosa non sta in piedi. Non possiamo mandare agenti di polizia e carabinieri a morire sulle strade per arrestare persone che poi saranno scarcerate o saranno dichiarate impunte con leggi di questo genere (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani*).

Nelle vecchie concezioni autoritarie la giustizia penale era uno strumento di ordine pubblico e tale rimane in alcune vostre misure. In realtà, la giustizia penale deve essere utilizzata come strumento di coesione civile, ma se salta il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, salta il principio della coesione civile, scattano diseguaglianze, scatta la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e del Parlamento.

Vede, Presidente, volevo segnalare due rischi. Il primo rischio riguarda una frantumazione sociale del paese a causa di politiche che non considerano allo stesso modo situazioni uguali, ma tendono ad usare il potere a fini privati. C'è poi il rischio di uno svuotamento della rappresentanza del popolo, di questo Parlamento. Lei, signor Presidente, quest'estate ha scritto anche un saggio importante sul ruolo del Parlamento e devo dirle che, con una certa spensieratezza, stiamo assistendo a meccanismi di svuotamento: affronteremo nei prossimi giorni il decreto tagliaspese, la proposta di legge delega per la riforma ambientale. Sono tutti strumenti che ci pongono di fronte ad uno svuotamento profondo del ruolo e della funzione del Parlamento. Vi prego di guardare con attenzione a queste cose, perché domani ci potremmo trovare di fronte ad un problema istituzionale e costituzionale pesantissimo, cioè l'esercizio, da parte di ministri — non del Governo, ma di singoli

ministri — di funzioni e poteri che sono costituzionalmente attribuiti al Parlamento.

Vi invitiamo pertanto a mettere da parte responsabilmente questo progetto ed a riprendere il cammino riformatore, al quale anche voi avete partecipato nel passato e che è stato interrotto dalla legge per casi singoli.

Potremo non trovarci d'accordo, ma sarà un disaccordo che non avrà ad oggetto tali questioni — permettetemi — miserevoli, ma avrà ad oggetto l'idea che ciascuno di noi ha della democrazia e della giustizia in un grande e moderno paese.

Oggi — e concludo — la Camera francese discute il disegno di legge finanziaria. La Camera spagnola sta discutendo della sicurezza dei cittadini spagnoli. Noi stiamo discutendo un provvedimento che riguarda un solo deputato ed alcuni magistrati imputati di corruzione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

**GIAN FRANCO ANEDDA.** Signor Presidente, le pregiudiziali di costituzionalità e la pregiudiziale di merito pongono in risalto, con chiarezza e con veemenza, il profondo fossato che divide noi, del centrodestra, dalla sinistra sulla concezione della giustizia.

Per noi l'imparzialità, la terzietà del giudice è un valore non eludibile e fondante. Per la sinistra è valore ineludibile, invece, che il processo sia il più rapido possibile, che nulla si muova nella stasi della giustizia, che il giudice possa essere e sia staccato da qualunque critica, da qualunque riesame, da qualunque censura, anche dai suoi stessi organi.

Le cose non stanno in questi termini. Due sono le questioni che sono state poste; una con riferimento all'articolo 25 della Costituzione che sarebbe leso dalla discrezionalità del giudice nel legittimo sospetto;

l'altra che riguarda il divieto di pronunciare sentenza nelle more del procedimento di remissione: la cosiddetta sospensione.

Per dimostrare l'infondatezza del richiamo all'articolo 25 è sufficiente richiamare una precedente sentenza della Corte costituzionale che ha respinto il rilievo. Oggi, la situazione è di nuovo cambiata perché la normativa vigente e la proposta che andiamo ad esaminare fanno riferimento nel predeterminare il giudice all'articolo 11 del codice di procedura penale, lo stesso che regola i procedimenti dei magistrati. Quindi, il giudice è predeterminato ed è predeterminato con legge. Si tratta di una competenza territoriale predeterminata alternativa, così come — se vogliamo richiamare un esempio — la competenza predeterminata per le obbligazioni, laddove, al foro del convenuto, si affianca il foro nel quale l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita.

Altra questione attiene alla prevista sospensione del procedimento principale. Ci si riferisce ad una decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma che vigeva nel codice passato, per affermare che questa proposta di legge non farebbe altro che andare contro la Corte costituzionale, ripristinando una norma abrogata. Non è così, perché la norma prevede che, nel caso di reiterazione della richiesta, il processo non venga sospeso (nessuna reiterazione, dunque) e perché non risponde al vero che più imputati nello stesso processo possano reiterare, ciascuno per suo conto, la proposta.

In realtà l'assunto non è fondato perché la proposta prevede che la prima volta della richiesta di remissione non vi sia sospensione. E il principio della unicità del procedimento fa dire che tutte le altre richieste di remissione debbano essere considerate seconde, tanto più che una norma di questa proposta di legge stabilisce che alle altre parti del processo venga notificata la richiesta di remissione affinché le altre parti, a pena di decadenza, dichiarino se si associano o se si oppo-

gono e la decadenza è proprio rivolta al fatto che esse non possono più reiterare la proposta stessa.

È stato, inoltre, rilevato che tutto ciò potrebbe essere superato — il rilievo, secondo quanto ricordo, è del collega Soda — se fosse stato previsto un giudizio di ammissibilità preventiva per valutare se la richiesta sia meramente strumentale o fondata.

Non c'è bisogno di una nuova norma perché l'articolo 610 del codice di procedura penale prevede un giudizio di ammissibilità preventivo per ogni ricorso alla Corte di cassazione; e non v'è ragione, se non nella fantasia strumentale dell'opposizione, per la quale quella norma non si debba applicare al procedimento sulla richiesta di rimessione.

Vi sono, cioè, paletti ben precisi, ben individuati, che escludono sia una violazione dell'articolo 25, con riferimento al giudice naturale, sia il blocco del procedimento che preoccupò la Corte costituzionale anni fa giacché la reiterazione delle richieste è esclusa. Chiediamo, pertanto, il rigetto delle questioni pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e dell'UDC (CCD-CDU)*).

**PRESIDENTE.** Grazie, onorevole Anedda.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

**LUCIANO DUSSIN.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che il gruppo della Lega nord Padania esprime una posizione contraria sulle questioni pregiudiziali in esame.

Riteniamo, tuttavia, che vi siano altri e più gravi problemi, riguardanti il rispetto delle norme costituzionali che disegnano i delicati equilibri della giustizia e della politica. È evidente a tutti, infatti, che il conflitto in essere tra politica e giustizia sta disattendendo, ormai da troppo tempo, l'esigenza dell'osservanza dei confini costituzionali di azione dell'una e dell'altra. In effetti, sia la Corte costituzionale, che può dichiarare l'illegittimità delle leggi

(statali e regionali), sia il Consiglio superiore della magistratura, al quale competono l'assunzione, l'assegnazione, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, sono espressione sempre più evidente della politica, com'è provato dal fatto che i loro equilibri sono basati su correnti politiche (se non addirittura partitiche). Questo aspetto, di gravità inaudita, impone rapidi interventi legislativi e, per quanto di sua competenza, anche del Capo dello Stato, volti a ripristinare il rispetto dei ruoli degli organi costituzionali appena citati, soprattutto di quella magistratura che, dal 1994 in poi, non ha perso occasione per manifestare i propri intendimenti politici. Da ultimo, ricordo l'incredibile manifestazione di intolleranza nei confronti del ministro della giustizia in apertura dell'anno giudiziario. Per altro verso, queste correnti sembrano trasformare tali organi costituzionali in parlamenti paralleli al nostro, senza avere, però, alcun mandato popolare (e, se permettete, anche questo ha dell'incredibile).

Per questi motivi, riteniamo che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Cirami sia anche conseguenza della perdita di fiducia nella gestione politica della giustizia in questo paese. Non sappiamo ancora se l'Assemblea la modificherà ma, considerate le questioni pregiudiziali e sospensive che essa ha sollevato, è giusto continuare nella discussione apertasi al riguardo. Il nostro voto sarà contrario.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

**NITTO FRANCESCO PALMA.** Signor Presidente, credo davvero che vi sia poco da aggiungere a quanto già esposto dall'onorevole Anedda in ordine ad uno dei tre problemi sollevati con le pregiudiziali di costituzionalità, anche se — il collega mi scuserà — appare opportuna una precisazione: quel principio della sospensione del processo o, meglio, dell'impossibilità per il giudice allegato a sospetto di pronunciare la sentenza, era proprio della sinistra quando, con la proposta di legge agli atti

della Camera dei deputati contrassegnata come atto Camera n. 109, prevedeva il mantenimento, appunto, della sospensione.

Prendiamo atto che la sinistra ha cambiato idea sul punto e ce ne chiediamo la ragione.

Si è parlato di una lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge; sul punto mi sarebbe sufficiente ricordare come taluno — il riferimento è al presidente Violante e al professor Neppi Modona — ha affermato che la remissione non è una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto lo spostamento è determinato dall'esigenza di assicurare l'imparzialità del giudice ovvero lo svolgimento del processo in un clima di normalità e di distensione, cioè sostanzialmente di consegnare il processo a quel giudice terzo ed imparziale che è proprio dell'articolo 111 della Costituzione. Ma, al di là di questo, davvero non possiamo parlare di giudice naturale precostituito per legge se prima non ci soffermiamo sul termine giudice e non comprendiamo una volta per tutte che si è in presenza di un giudice quando esso è terzo ed imparziale e che, conseguentemente, la rimessione non incide sulla competenza del giudice ma sulla capacità e, pertanto, trova la sua copertura costituzionale nell'articolo 111 della Costituzione, non anche nell'articolo 25.

Voi affermate che vi sarebbe la irretroattività della norma, ma, al di là di quello che è accaduto con l'istituzione, ad esempio, dei tribunali metropolitani o con le modifiche sul procedimento di revisione, che andarono ad incidere direttamente sul processo Sofri o su quelle incompatibilità stabilite dal decreto legislativo sul giudice unico, che, si badi bene, ebbe un ritardo di entrata in vigore di sei mesi grazie ad un decreto-legge (all'epoca ministro della giustizia era l'onorevole Diliberto) — deroga all'entrata in vigore che comportò che un giudice incompatibile, secondo la dottrina del decreto legislativo, andasse a tenere l'udienza preliminare in un processo che pare adesso molto vi appassioni — sulla irretroattività della norma, è suf-

ficiente ricordare a voi quello che ha affermato in Commissione l'onorevole Fanfani, quando ha detto che non è in discussione la retroattività delle norme processuali. Quest'ultima è un principio generale di diritto processuale, per cui non vi è alcuna norma processuale che non sia per sua natura applicabile a tutti i procedimenti in corso.

Infine, l'ultima obiezione che viene posta è in ordine alla pretesa genericità della formula « legittimo sospetto ». Al riguardo, vorrei dire che questa formula era quella che era stata consigliata all'epoca, nel 1988, dalla Corte di cassazione e, principalmente, dal Consiglio superiore della magistratura, da un gruppo di lavoro che vedeva quattro esponenti della sinistra associata o della sinistra politica, tra i quali il procuratore Caselli, il quale anche egli in questo caso ha cambiato idea. Vedete, l'onorevole Russo Spina ha richiamato il garantismo del professor Conso, e allora dovrebbe ricordare che il professor Conso, in un suo scritto il cui oggetto era « la costituzionalità dell'articolo 55 » ebbe per l'appunto ad affermare che sarebbe da considerare illegittimo un ordinamento processuale non comprendente una disposizione quale è l'articolo 55, disposizione che, ella ricorderà, parlava per l'appunto di legittimo sospetto e non di libertà di determinazione delle persone coinvolte nel processo.

Ma v'è di più. Quella formula « legittimo sospetto » è già passata al vaglio della Corte costituzionale che l'ha ritenuta perfettamente costituzionale con la sentenza n. 50 del 1963. Ma se ciò non dovesse bastarvi posso ricordare che, in altra sentenza, la n. 122 dello stesso anno, la Corte costituzionale ebbe a precisare di avere, per l'appunto, sancito la costituzionalità di quella formula in quanto muoveva da esigenze che non avrebbero potuto essere indicate con esaurienti elencazioni di casi e che, perciò, dovevano, necessariamente, ricondursi a categorie generiche.

Allora, rimane solo il dubbio del perché tanti giuristi democratici abbiano, all'improvviso, cambiato idea. Nel ragionare su questi improvvisi *revirement* nasce il legiti-

timo dubbio che essi siano collegati a quella allegazione al sospetto che pure si riscontra nell'ordinanza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione con le quali detto massimo organo ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma. Credo sia giusto quanto ha affermato il professor Frigo nella sua relazione: è sicuramente grave sospettare dei giudici ma altrettanto grave è che vi siano giudici sospettabili. Credo sia assolutamente grave che vi sia qualcuno, nel caso di specie voi, che faccia finta che questi giudici sospettabili non esistano (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata avanzata dal gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo la richiesta di voto segreto sulle questioni pregiudiziali e sospensive. Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, lo scrutinio segreto deve considerarsi ammissibile. Infatti, il voto sulle questioni pregiudiziali può determinare la reiezione dell'intero provvedimento ed assumere quindi natura di deliberazione definitiva sul merito. La questione pregiudiziale deve, quindi, essere posta in votazione con modalità analoghe a quelle adottabili per la votazione finale del progetto di legge. In questo senso richiamo i pareri della Giunta per il regolamento del 31 luglio 1990 e del 30 settembre 1997 e la prassi applicativa assolutamente costante. Occorre, quindi, verificare se il progetto di legge nel suo complesso sia sottoponibile al voto segreto. Al riguardo ricordo di aver anticipato la mia valutazione in proposito favorevole all'accoglimento della richiesta di voto segreto sul provvedimento nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 3 settembre scorso. In quella sede ho precisato che, poiché il contenuto del progetto di legge non risulta omogeneo ai fini della sua sottoponibilità al voto segreto, occorre effettuare un giudizio di prevalenza che la Presidenza ritiene non debba fondarsi su criteri meramente quantitativi bensì su una valutazione globale del provvedimento e delle sue preminenti finalità. Nella fattispecie, oggetto principale della proposta

di legge è, manifestamente, la nuova disciplina della rimessione, di cui al comma 1, rispetto alla quale le altre norme hanno carattere accessorio. Per questi motivi la Presidenza ammetterà la richiesta di scrutinio segreto sul voto finale e, dunque, sulle questioni pregiudiziali.

Diversamente si pone, invece, il problema per le questioni sospensive. Anzitutto, i precedenti in materia di ammissibilità del voto segreto sulle questioni sospensive sono tutt'altro che univoci. Né la questione è stata mai oggetto di pronunce da parte della Giunta per il regolamento.

Ricordo di aver precisato, nella riunione della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, che lo scrutinio segreto deve essere ammesso solo con riferimento a votazione di per sé idonea ad incidere, immediatamente, sui principi e sui diritti richiamati dal citato articolo 49, rimanendo escluse tutte le valutazioni che non hanno la possibilità di produrre tali specifici effetti, come, ad esempio, le mozioni o gli atti indirizzo. In effetti, l'approvazione di una questione sospensiva non costituisce una decisione normativa, non determinando effetti sull'ordinamento né incidendo, in alcun modo, sul merito del provvedimento. La questione sospensiva, a differenza della pregiudiziale, incide sull'iter del progetto di legge che mira a sospendere, ma non comporta, in sé, conseguenze sul merito dello stesso. Per questo complesso di ragioni la Presidenza non ritiene di ammettere la richiesta di scrutinio segreto sulle questioni sospensive.

Procediamo ora alla votazione, a scrutinio segreto, delle questioni pregiudiziali.

Ricordo che l'eventuale approvazione della questioni pregiudiziali determinerebbe la bocciatura della proposta di legge.

Invito ognuno a votare per sé. È inutile dire che i deputati segretari sono allertati. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico...

PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi lì!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ho ancora aperto la votazione...